



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 24 gennaio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Salerno
V. Roma, 39
84121 SALERNO**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 268/2021: Incompatibilità- Iscrizione Albo periti agrari

Con il quesito del 21 dicembre l'Ordine chiede di sapere se sussista incompatibilità tra l'esercizio della professione e la contestuale iscrizione nell'albo dei periti agrari.

Premesso che, come noto, l'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 non dispone espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e la contestuale iscrizione nell'albo dei periti agrari, si deve ulteriormente verificare se, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo¹, l'ordinamento professionale dei periti agrari consenta o meno agli iscritti nel corrispondente Albo di esercitare un'altra attività professionale. In tal senso si evidenzia che l'art. 4 del Legge 28 marzo 1968, n. 434 e s.m. (recante l'ordinamento della professione di perito agrario) non prevede alcuna limitazione all'esercizio di altra professione da parte degli iscritti nell'Albo dei periti agrari².

¹ Ai sensi del comma 3 dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005: "l'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.". Come può osservarsi, dunque, l'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

² Vd. art. 4 L. n. 434/1968 e s.m.:

"Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato."

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Alla luce di tali disposizioni, pertanto, si ritiene che il contestuale esercizio delle due professioni non dia luogo ad alcuna situazione di incompatibilità.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

